

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1167

Art. 1

1.0.100

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in favore dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti iscritti all'ENPALS)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi al riordino della normativa previdenziale e del lavoro per i lavoratori dello spettacolo nel rispetto dei seguenti principi e criteri diretti:

a) revisione delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. L'elenco, che avrà valore tassativo, dovrà includere esclusivamente quelle figure operanti nei settori dello spettacolo, dello sport professionistico, dell'intrattenimento e dello svago che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del contratto di lavoro in termini di autonomia o subordinazione, prestino la propria attività lavorativa a titolo oneroso e per la realizzazione di manifestazioni di spettacolo o di prodotti artistici o ricreativi destinati ad essere fruiti da soggetti terzi, singolarmente o collettivamente, dal vivo, o tramite la commercializzazione di riproduzioni. Previsione della possibilità di adeguare l'elenco così individuato mediante successivi decreti emanati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport;

b) armonizzazione della normativa della assicurazione obbligatoria ENPALS con la normativa della assicurazione generale obbligatoria, con particolare riferimento ai requisiti di accesso, alle basi contributive e pensionabili (massimali annui imponibili, limiti minimi di retribuzione giornaliera, retribuzioni convenzionali), alle aliquote contributive e al contenuto delle prestazioni previdenziali a carico dell'Ente previdenziale, con salvezza delle normative previdenziali speciali giustificate da effettive peculiarità professionali e lavorative che caratterizzano alcune categorie di lavoratori dello spettacolo;

c) istituzione, per i lavoratori di cui alla lettera a), che in base alla normativa vigente non raggiungano il numero di giornate lavorative necessarie per maturare una annualità contributiva ai fini della pensione, di una forma contributiva volontaria, eventualmente con il concorso di enti bilaterali, relativa, per ogni singolo anno, alle giornate a tale fine mancanti;

d) previsione della piena ricongiungibilità dei contributi versati per la pensione da uno stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS ai sensi della normativa vigente in materia;

e) previsione di appositi fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui alla lettera a) gestiti da enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

f) revisione delle procedure di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, anche a tempo indeterminato, in coerenza con quanto previsto nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

g) definizione e regolamentazione delle modalità di esercizio della professione di agente dello spettacolo tramite l'introduzione di un apposito regime autorizzatorio per l'esercizio di tale professione con relativi chiarimenti in merito alla distinzione tra l'attività svolta dall'agente e quella

di mera intermediazione e somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) determinazione degli elementi oggettivi idonei a connotare, nel settore dello spettacolo, sportivo e dell'intrattenimento, lo svolgimento di attività di natura non professionale, al fine di circoscrivere le manifestazioni non soggette ad obblighi in materia di lavoro e previdenza obbligatoria alle forme di espressione a contenuto effettivamente amatoriale e dilettantistico.

2. I decreti legislativi emanati a seguito e in virtù della delega di cui al presente articolo non devono complessivamente comportare oneri a carico della finanza pubblica e devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega stessa. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.».

Art. 2

2.100 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'Istituto superiore di sanità» a: «Italia lavoro Spa» con le seguenti: «degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'INAIL la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministero, specifiche direttive all'ISPESL sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati e della individuazione dell'ISPESL quale ente strumentale dell'INAIL, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.».

Art. 4

4.0.100 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) dopo le parole "assunti nel mese precedente." è aggiunto il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, ai servizi competenti ove è ubicata la sede di lavoro l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) le parole: "pubblici e" sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: "I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici".».

4.0.1000 (testo corretto)

Il Governo

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e le pubbliche amministrazioni" sono soppresse e, conseguentemente, dopo le parole "ivi compresi quelli agricoli," è inserita la seguente: "e";

b) dopo le parole "assunti nel mese precedente." è aggiunto il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, ai servizi competenti ove è ubicata la sede di lavoro l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "All'atto dell'assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro";

b) le parole: "pubblici e", sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: "I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici".».

Art. 5

5.100 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali."».

Art. 8

8.0.1000

Il Governo

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie.».

14.0.1000

Il Governo

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze armate)

1. E' autorizzata la spesa di euro 11.285.000, per l'anno 2009, di euro 11.314.000, per l'anno 2010, e di euro 10.174.000, a decorrere dall'anno 2011, per consentire lo svolgimento di piani di formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, anche in relazione alle capacità operative richieste per l'assolvimento dei compiti connessi con le operazioni interforze in ambito internazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 11.285.000, per l'anno 2009, a euro 11.314.000, per l'anno 2010, e a euro 10.174.000, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

15.0.100 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 15**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 1, la lettera c) è sostituita dal seguente: "c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.";

b) all'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.";

c) all'articolo 57 al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il 'Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' ha composizione paritetica ed è formato da un componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del 'Comitato Unico di Garanzia' è designato dall'amministrazione.

03. Il 'Comitato Unico di Garanzia', all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamenti di 'Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di lavoro e contro le discriminazioni' saranno disciplinate con linee guida contenute in una direttiva da emanarsi di concerto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento Pari Opportunità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

05. La mancata costituzione del 'Comitato Unico di Garanzia' comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.";

d) all'articolo 57, al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei 'Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni' nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2) Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell' Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."»

Art. 16

16.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il collocamento a riposo dei dirigenti responsabili di struttura complessa ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale è stabilito, rispettivamente, al compimento del 70° anno di età e del 68° anno di età.»

16.1000 (testo corretto)

Il Governo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero "62" è sostituito dal seguente "63".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: «Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modifica al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»

Art. 22

22.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo la parola "salvo", sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e";

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento".

1-ter. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: "di segretario generale del Ministero della difesa" sono aggiunte le seguenti: "o ufficiali di pari grado che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali".

1-quater. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola "maggiore" è soppressa;
- b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;
- c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;
- d) alla tabella n. 1, alla riga denominata "Capitano":
 - 1) in corrispondenza della colonna 3, denominata "Forma di avanzamento al grado superiore", la parola "scelta" è soppressa;
 - 2) in corrispondenza della colonna 4, denominata "Inserimento aliquota valutazione a scelta", la parola "6" è soppressa;
 - 3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad anzianità", la parola "9" è sostituita dalla seguente: "7";
 - 4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni a scelta al grado superiore", la parola "52" è soppressa;
- e) alla tabella n. 2, alla riga denominata "Capitano":
 - 1) in corrispondenza della colonna 3, denominata "Forma di avanzamento al grado superiore", la parola "scelta" è soppressa;
 - 2) in corrispondenza della colonna 4, denominata "Inserimento aliquota valutazione a scelta", la parola "9" è soppressa;
 - 3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad anzianità", la parola "12" è sostituita dalla seguente: "10";
 - 4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni a scelta al grado superiore", la parola "49" è soppressa;

1-*sexies*. Dalle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies*, in materia di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Consequentemente sostituire la rubrica con seguente: «Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa».

Art. 25

25.100

CASTRO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. (Decadenze)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano inoltre:

- a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
- b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
- c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Il comma 1 del presente articolo si applica anche a:

a) i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il numero massimo di mensilità della retribuzione globale di fatto liquidabili a titolo di risarcimento è fissato in un terzo dell'arco temporale corrente tra la data di messa in mora e la data del dispositivo della sentenza e, in ogni caso, non può superare le dodici mensilità.

6. L'entità del risarcimento non potrà comunque superare il 50 per cento dell'importo liquidabile secondo i criteri precedentemente indicati salvaguardandosi comunque una erogazione non inferiore al 20 per cento. E' fatta salva la prova scritta del maggior danno liquidabile, fermi restando i criteri ed i tetti sopra riportati.

7. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 che precedono trovano altresì applicazione per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le disposizioni contenute nei commi 4, 5, 6 e 7 che precedono trovano applicazione in presenza di contratti ovvero accordi collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.».

Art. 27

27.0.101 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 19-ter. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*. - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia."».

27.0.102 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*ter*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro".;

"b) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e, prioritariamente, 3-*ter*".».

27.0.103 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416)

All'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economica e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".».

27.0.1001 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.».

27.0.108

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.».

27.0.106 (testo 2)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Le Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 sono iscritte, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (Cassa Stato), a decorrere dalla data della loro costituzione.

I dipendenti in servizio presso le predette Autorità alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la contribuzione sia stata versata al F.P.L.D. dell'INPS, possono optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.».

27.0.15 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Decontribuzione accordi produttività)

1. Al fine di favorire la produttività del lavoro l'azienda e il lavoratore possono stipulare accordi individuali e aziendali che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione di cui al comma 2, previo consenso informato del lavoratore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 si riferiscono alle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

3. Gli accordi individuali o collettivi, che hanno cadenza annuale rinnovabile, sono depositati presso le Direzioni provinciali del lavoro o gli enti bilaterali, ove esistenti, o presso le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali ove previste dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori.

4. Sugli importi assoggettati allo sgravio contributivo eccedenti il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, non è concessa alcuna contribuzione figurativa ed è applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per il 2009 e a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

27.0.107

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Armonizzazione della tutela previdenziale per gli eventi di maternità e malattia)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere i seguenti periodi:

"Dalla stessa data l'aliquota di finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti nella misura armonizzata prevista dall'articolo 79 dello stesso decreto legislativo n. 151, indipendentemente dall'Ente pensionistico di appartenenza.

Dalla medesima data, per i lavoratori dipendenti, la copertura figurativa pensionistica, per i periodi caratterizzati dagli eventi malattia, maternità, congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indennizzati dall'INPS, è dovuta secondo le regole del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ed è finanziata dalle previste aliquote contributive, indipendentemente dall'Ente pensionistico di appartenenza. L'INPS trasferisce all'Ente di appartenenza del lavoratore le contribuzioni figurative per la copertura pensionistica."».

Art. 28

28.100 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo

l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.";

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

"30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.";

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

"81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere."».

28.0.100 (testo corretto)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 28**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* di cui all'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, potranno operare nelle modalità indicate alla precedente lettera a).";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4".».

28.0.101 (testo 2)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

<<Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il periodo da: "Decorsi due anni" fino a: "alla verifica del corretto andamento della attività svolta." è sostituito dai seguenti: "Decorsi due anni, entro i 90 giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: "*f)* l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo, una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente";

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "dell'attività di intermediazione" sono aggiunte le seguenti: ", anche per il tramite di società controllate," e dopo le parole: "dei prestatori di lavoro" sono sopresse le seguenti: "comparativamente più rappresentative".

4. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando gli obblighi di comunicare all'Istituto nazionale di previdenza sociale e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

5. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza dei contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui ai commi 1 e 2.";

c) al comma 5 dopo le parole: "sulla gestione dei fondi" sono inserite le seguenti: "e approva, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2005 più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi; le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.".

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.".

7. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazione dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.".

8. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "parenti e affini sino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado".

9. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni».

28.0.102 (testo 2)

CASTRO, RELATORE

Dopo l'**articolo 28**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

c) alla lettera f), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono inserite le seguenti: ", da casalinghe";

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati".

2. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni inegrative del salario o del sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".».